ORGANO DI GARANZIA
(Delibera del Commissario Straordinario del 12 dicembre 2024)

Lo Statuto delle studentesse e degli studenti ridefinisce la scuola **"luogo di formazione e di educazione mediante lo studio"**, ribadendo concetti fondamentali quali: la crescita della persona, lo sviluppo dell'autonomia individuale, il raggiungimento di obiettivi culturali e professionali
L'**ORGANO DI GARANZIA** interno alla Scuola, di cui all'art. 5, comma 2, dello Statuto delle studentesse e degli studenti, è istituito con delibera del Commissario straordinario ed è costituito dai rappresentanti delle varie componenti scolastiche.

COMPITI DELL'ORGANO DI GARANZIA

L'Organo di Garanzia è chiamato a decidere su eventuali conflitti che dovessero sorgere all'interno della Scuola circa la corretta applicazione dello Statuto delle studentesse e degli studenti: D. P. R. 249/98, modificato con D. P.R. 235/2007.

Le sue funzioni, inserite nel quadro dello Statuto degli Studenti e delle Studentesse, sono:
a) prevenire ed affrontare tutti i problemi e i conflitti che possano emergere nel rapporto tra studenti ed insegnanti e in merito all'applicazione dello Statuto ed avviarli a soluzione;
b) esaminare i ricorsi presentati dai Genitori degli Studenti o da chi esercita la Patria Potestà in seguito all'irrogazione di una sanzione disciplinare a norma del regolamento di disciplina.

Il funzionamento dell'Organo di Garanzia è ispirato a principi di collaborazione tra scuola e famiglia, anche al fine di rimuovere possibili situazioni di disagio vissute dagli studenti

COMPOSIZIONE

L'Organo di Garanzia, individuato dal Commissario straordinario è composto da:

a) il Dirigente Scolastico, membro di diritto, che lo presiede;
b) due genitori n. 1 scuola secondaria di I grado e n. 1 scuola secondaria di II grado (individuati tra i genitori eletti come rappresentanti di classe disponibili); c) due insegnanti (n. 1 scuola secondaria di I grado e n. 1 scuola secondaria di II grado) eletti in seno al Collegio dei docenti;
d) uno studente della Scuola secondaria di II grado, eletto durante le votazioni semplificate annuali.

Vengono nominati cinque membri supplenti (uno per ogni componente) che subentrano nei casi di incompatibilità (il docente che ha irrogato la sanzione) o di dovere di astensione (il genitore dello studente destinatario del provvedimento) dei titolari.

MODALITA' E CRITERI DI FUNZIONAMENTO

- L'Organo di Garanzia si riunisce presso la sede centrale dell'Istituto (o in modalità online come da specifico Regolamento) sotto la presidenza del Dirigente Scolastico o di un suo delegato.

- La convocazione ordinaria deve prevedere almeno tre giorni di anticipo sulla data di convocazione. In caso di urgenza motivata, il Presidente potrà convocare l'Organo di Garanzia anche con un solo giorno di anticipo, anche a mezzo fonogramma.

- Alla riunione, previo parere del Presidente, possono partecipare, nella fase di ricostruzione degli avvenimenti e al solo fine di fornire chiarimenti, l'insegnante (o gli insegnanti) che ha/hanno rilevato l'infrazione, i genitori dell'alunno, il personale ATA eventualmente a conoscenza dei fatti.

- Le deliberazioni dell'Organo di Garanzia devono essere sancite da una votazione, il cui esito sarà citato nel verbale, nella quale non è ammessa l'astensione. Si decide a maggioranza semplice e, in caso di parità, prevale il voto del Presidente.
- Il verbale della riunione dell'Organo di Garanzia è accessibile, secondo le norme e le garanzie stabilite dalle leggi sulla trasparenza e sulla privacy.
- L'Organo di Garanzia ha facoltà di approvare al suo interno, a maggioranza semplice, eventuali modifiche al regolamento per il suo funzionamento.
- L'organo si riunisce con almeno la metà dei membri: è sufficiente la presenza del Dirigente scolastico, quella di un genitore e di un rappresentante della componente docenti.
- Ciascuno dei componenti dell'Organo di Garanzia è tenuto alla massima riservatezza in ordine alle segnalazioni ricevute ovvero di cui è venuto a conoscenza in quanto membro o collaboratore dell'Organo di Garanzia, e non può assumere individualmente alcuna iniziativa né servirsi del materiale raccolto senza il consenso dell'organo stesso e/o per scopi non attinenti alle finalità dell'Organo di Garanzia;

- L'Organo di garanzia è tenuto a garantire il contraddittorio sentendo, su richiesta, le parti interessate, a valutare tutti gli elementi utili a disposizione e, ove necessario, si avvale per propria o per indicazione dei genitori dello psicologo/sociologo del centro di ascolto dell'Istituto.
- L'Organo di garanzia, entro quindici giorni dalla presentazione del ricorso, si riunisce e provvede a decidere sullo stesso in via definitiva con deliberazione motivata.
- L'Organo di garanzia, su richiesta di chiunque vi abbia interesse, decide anche sui

conflitti che sorgono in merito all'applicazione e all'interpretazione sia dei regolamenti ministeriali in materia, sia del regolamento disciplinare.

- L'Organo di garanzia, che rimane in carica un triennio, delibera i criteri dello svolgimento dei propri lavori e tiene il verbale delle riunioni e delle decisioni.

RICORSI PER LE SANZIONI DISCIPLINARI

- Il ricorso avverso ad una delle sanzioni disciplinari comminate conformemente al regolamento di disciplina può essere presentato da uno dei genitori dell'alunno mediante istanza scritta indirizzata al Presidente dell'Organo di Garanzia, in cui si ricordano i fatti e si esprimono le proprie considerazioni inerenti all'accaduto. Non sono prese in esame le parti o le considerazioni che esulano dallo stesso.
- Il ricorso deve essere presentato in segreteria alunni entro il termine prescritto di quindici giorni dalla comunicazione della sanzione, come da normativa. I ricorsi presentati fuori termine non saranno in nessun caso presi in considerazione.
    - Fino al giorno che precede la riunione dell'Organo di Garanzia per discutere la sanzione, è possibile presentare memorie e/o documentazione integrativa.
- Ricevuto il ricorso, il Presidente, o personalmente o nominando un componente istruttore, provvede a reperire, se necessario e sempre in presenza di una terza persona, gli atti, le testimonianze, le memorie del docente o dell'organo che ha irrogato la sanzione, della famiglia, del Consiglio di Classe, dello stesso Dirigente Scolastico o di chi sia stato coinvolto o citato.
- Il materiale reperito dall'istruttore viene raccolto in un dossier e, con gli eventuali omissis necessari per la normativa sulla privacy, costituisce la base della discussione e della delibera dell'Organo di Garanzia.
- L'organo si riunisce entro i tempi previsti e alla seduta chiama a partecipare il genitore dello studente (se necessario lo studente stesso) a cui è stata irrogata la sanzione disciplinare.
- Qualora la sanzione sia stata irrogata per comportamento scorretto nei confronti di un docente o di un non docente, anch'egli è chiamato a partecipare alla seduta.
- Tutte le testimonianze sono rese a verbale.
- L'Organo di Garanzia decide nel termine di 10 giorni. Se l'Organo di Garanzia non decide entro tale termine, la sanzione non potrà che ritenersi confermata.
- L'organo può confermare, modificare o revocare la sanzione irrogata, offrendo sempre allo studente la possibilità di convertirla in attività utile alla scuola, tenuto conto della disponibilità dei locali per svolgere tali attività, nel rispetto della normativa sulla sicurezza, secondo modalità concordate tra l'Ufficio di Presidenza e il coordinatore di classe.
- Ogni decisione dell'Organo di Garanzia è verbalizzata e le decisioni assunte con le

relative motivazioni sono messe per iscritto e firmate da tutti i componenti dell'Organo stesso.

- La deliberazione dell'Organo di Garanzia viene trasmessa al Dirigente Scolastico (nel caso non abbia partecipato alla seduta) ed esposta di norma all'albo dell'istituto. Il Dirigente Scolastico provvederà a informarne il Consiglio di Classe.
- La famiglia dell'alunno verrà informata di tale deliberazione mediante raccomandata a mano dell'alunno.

ALTRI INTERVENTI

- L'Organo di Garanzia prende in considerazione e si pronuncia sui conflitti interni alla scuola in merito all'applicazione del regolamento di disciplina e dello Statuto degli Studenti e delle Studentesse.
- L'Organo di Garanzia può essere interpellato su richiesta di un genitore o di un gruppo di genitori, o di chiunque abbia interesse oppure lo ritenga opportuno.
- Sulla base della segnalazione ricevuta, l'Organo di Garanzia, collettivamente ovvero per mezzo di uno o più dei suoi componenti o di altri genitori, insegnanti o studenti appositamente delegati, si impegna a raccogliere informazioni documentate, decidendo poi a maggioranza (con eventuale voto prevalente del Presidente) se il problema sollevato meriti attenzione e debba essere avviato a soluzione, adottando in tal caso tutte le opportune iniziative.